

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

10^o Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 5 LUGLIO 1995

Presidenza del presidente GUARRA

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1740) *Introduzione della prova di preselezione informatica nel concorso notarile*, risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Peraboni ed altri; Becchetti. Approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)

| | |
|---|-------------------|
| PRESIDENTE | Pag. 2, 13 |
| BELLONI (CCD) | 13 |
| BERTONI (Progr. Feder.) | 8, 9, 10 |
| BUCCIERO (AN) | 2, 6, 11 e passim |
| CONTESTABILE (Forza Italia) | 4, 9, 10 |
| DIANA (PPI), relatore alla Commissione .. | 2, 3, 5 |
| GARATTI (Forza Italia) | 7 |
| LAFORGIA (Progr. Feder.) | 7 |
| PALUMBO (PPI) | 12, 13 |
| PREIONI (Lega Nord) | 5, 6, 7 |
| SCOPELLITI (Forza Italia) | 7 |
| SENESE (Progr. Feder.) | 9, 10, 11 |

I lavori hanno inizio alle ore 17.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1740) Introduzione della prova di preselezione informatica nel concorso notarile, risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Peraboni ed altri; Becchetti. Approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Introduzione della prova di preselezione informatica nel concorso notarile», già approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Peraboni, Magnabosco, Gilberti, Balocchi, Filippi, Hullwech, Malan, Bistaffa, Zenoni, Martinelli Piergiorgio, Fontan, Flego, Montanari, Grugnetti, Bonato e Latronico; Becchetti.

Prego il senatore Diana di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

DIANA, relatore alla Commissione. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi, la II Commissione permanente (Giustizia) della Camera dei deputati ha approvato, in sede deliberante, nella seduta del 16 maggio scorso, un testo risultante dalla unificazione dei disegni di legge presentati dai deputati Peraboni e altri; Becchetti e da un disegno di legge presentato dal Ministro di grazia e giustizia. Tale testo, che ci è stato trasmesso il 23 maggio 1995, ha però ricevuto un parere parzialmente contrario della Commissione affari costituzionali.

Il disegno di legge al nostro esame contempla tre aspetti principali. Il primo, sulla falsariga di una prassi consolidata, propone la nomina a notai dei candidati risultati idonei all'ultimo concorso, precisamente quello indetto con decreto ministeriale il 7 maggio 1993. Infatti, per la terza volta nella storia del notariato, è accaduto che il numero degli idonei sia stato superiore a quello dei posti messi a concorso. È ben noto che il Ministero ha, in forza di legge, la facoltà di aumentare del 12 per cento il numero delle nomine a notaio, ma è accaduto che tale percentuale non riesce ad assorbire il numero degli idonei risultanti dal concorso.

In secondo luogo, il disegno di legge prevede l'abbassamento a 40 anni del limite massimo di età per la partecipazione al concorso e, infine, introduce una prova di preselezione informatica per il concorso stesso, ed è quest'ultima fattispecie che dà il nome al disegno di legge.

La preselezione informatica si rende necessaria per ovviare all'enorme ingolfamento della platea dei partecipanti alle prove scritte; infatti, i candidati sono, di volta in volta, circa 4.000 rispetto ad un nu-

mero di 100-200 posti generalmente messi a concorso. Come tutti sanno, infatti, al concorso notarile partecipano, un poco per l'età (50 anni) e un poco perchè non c'è un limite alla reiterazione delle prove, una serie di candidati la cui preparazione - come dimostra l'alto numero di insuccessi a cui vanno incontro - talora non appare minimamente adeguata non solo a superare il concorso notarile, ma purtroppo anche altri che richiedono un impegno molto minore.

Come accennavo poc'anzi, la Commissione permanente aveva intravisto nell'introduzione della preselezione un istituto che potesse in qualche modo violare il principio di uguaglianza stabilito dalla Costituzione. Ebbene, l'Ufficio di Presidenza di questa Commissione, acquisito il parere, ha ritenuto di dover rivolgere un invito alla Commissione affari costituzionali affinché, in seduta plenaria, riesaminasse la questione, dopo aver ascoltato le ragioni del Ministero di grazia e giustizia e dell'Ufficio del notariato, con i quali si è cercato di focalizzare il contenuto effettivo della fattispecie, nonché altre osservazioni da noi avanzate soprattutto in relazione alla proposta di nomina degli idonei, il cui numero, nel concorso del 1993, è stato veramente esorbitante.

In particolare, relativamente alla istituzione della preselezione informatica, abbiamo potuto precisare alla 1^a Commissione, la quale ha accolto le nostre osservazioni con grande spirito di collaborazione e non facendosi scudo di motivi d'orgoglio che pure poteva accampare, che la preselezione ha il solo scopo di ridurre il numero dei partecipanti, senza voler in alcun modo violare il diritto individuale ad una sorta di aspettativa legittima di rientrare, anche in un numero alto, di idonei. Infatti, il numero che si propone di fissare è cinque volte superiore a quello dei posti messi a concorso. Una censura di incostituzionalità potrebbe peraltro trar motivo dall'assoluta eccezionalità di una norma nell'ordinamento, mentre è ben noto che ormai il sistema della preselezione informatica si va diffondendo, in modo abbastanza consistente, nel nostro ordinamento.

Un'ulteriore velata censura è stata poi rivolta dalla 1^a Commissione in ordine alla segretezza della prova e all'archivio informatico dei quesiti. Ora, tale archivio che, in numero medio di circa 5.000, costituirà il serbatoio...

BUCCIERO. Nel testo del disegno di legge non si parla di alcuna cifra.

DIANA, relatore alla Commissione. Però è scritto che il Ministero di grazia e giustizia è autorizzato ad emanare, con proprio decreto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento per l'attuazione degli articoli 5-bis, 5-ter e 5-quater. Del resto, è già stata espletata una dimostrazione pratica, sotto la direzione e la responsabilità degli organi del notariato, alla presenza del Ministro e dei Sottosegretari, i quali hanno avuto pertanto modo di verificare l'estrema correttezza e le garanzie concrete che la prova di preselezione informatica offre, nel senso che questo sistema che vogliamo introdurre con legge è già concretamente strutturato e sperimentato.

Altra censura, che la 1^a Commissione ha ritenuto poi di superare nel suo secondo parere che noi abbiamo acquisito nella giornata odierna, è

relativa alla composizione presuntamente corporativa della Commissione permanente per la conservazione, la gestione e l'aggiornamento del sistema per la prova di preselezione del concorso per la nomina a notaio e del relativo archivio informatico dei quesiti, di cui all'articolo 5-*quater*. Quando si ha a che fare con una materia che è da specialisti, è difficile comprendere il concetto della invocata neutralità; è necessario infatti che i componenti chiamati a comporre la suddetta Commissione abbiano quel tasso di competenza e di dimestichezza con la materia che è quello poi che garantisce realmente tutti i partecipanti. Tale Commissione, istituita presso il Ministero di grazia e giustizia, svolgerà la sua attività, nella previsione del disegno di legge, sotto la direzione e la responsabilità del direttore generale degli affari civili e delle libere professioni del Ministero di grazia e giustizia e del direttore dell'ufficio notariato dello stesso Ministero.

Inoltre essa, novità assoluta nel nostro ordinamento, si costituirà e agirà senza oneri a carico dello Stato, sia per quanto riguarda le indennità sia per le spese relative all'espletamento dei suoi compiti.

Altro rilievo è stato avanzato circa la proposta di abbassamento a 40 anni del limite d'età per l'accesso al concorso alla data del bando. Non v'è chi non veda la discutibilità di questo rilievo, soprattutto alla luce della tendenza ad equiparare il limite massimo d'età per la partecipazione a questo concorso al limite medio previsto per gli altri concorsi pubblici, che oscilla fra i 35 e i 40 anni. L'esigenza di abbassare il limite di età a 40 anni è del resto presente in tutti i disegni di legge di modifica e aggiornamento del notariato presentati negli ultimi decenni.

Un'ultima osservazione avanzata nella prima stesura del parere della Commissione affari costituzionali riguardava la proposta contenuta nell'articolo 2 del disegno di legge, cioè la previsione di nomina a notai dei candidati dichiarati idonei nell'ultimo concorso indetto con decreto ministeriale del maggio 1993. Devo innanzi tutto ricordare in proposito che le sedi vacanti del notariato sono circa 800. Inoltre, già in precedenti occasioni, in tutti i casi in cui il numero degli idonei eccedeva quello dei posti messi a concorso, il legislatore si è orientato in questo senso, provvedendo, ad esempio, a nominare i 105 idonei assorbiti con la legge del 1° dicembre 1952, n. 1845, a nominare gli idonei assorbiti con la legge 18 maggio 1973, n. 289, e infine gli idonei assorbiti con la legge del 5 febbraio 1992, n. 168.

Vi è un profilo che sottopongo problematicamente all'attenzione dei colleghi: se occorra all'occasione mettere a regime la disciplina su questo punto, ossia se si ritenga opportuno inserire una norma che valga per il futuro, senza bisogno che il legislatore ritorni sulla questione di volta in volta, nei casi in cui il numero degli idonei superi quello dei posti messi a concorso. È questo un problema che sottopongo alla sensibilità della Commissione; il relatore condivide sia l'accoglimento del testo come pervenuto dalla Camera, sia l'ipotesi di introdurre una norma per questa particolare fattispecie. Tale norma dovrebbe stabilire che da oggi in poi, ove vi fossero idonei il cui numero ecceda il 12 per cento di quota ministeriale, si procede automaticamente a considerarli nominabili.

CONTESTABILE. Poichè la norma sarebbe *post eventum*, potrebbe essere molto sospetta di illegittimità costituzionale.

DIANA, *relatore alla Commissione*. Ma anche questa è sospetta, perchè rischia di perdere le sue caratteristiche di generalità e di astrattezza, dal momento che tutti conosciamo i nomi delle persone che stanno per essere nominate, in quanto risultate idonee nel concorso. C'è quindi una problematicità della norma. Ella, senatore Contestabile, conferma quel che prima dicevo.

Il relatore, dicevo, è favorevole ad approvare il testo pervenutoci dalla Camera, nonostante gli spunti problematici, che ho cercato di ridurre al minimo, non perchè la materia non dia occasione di riflessione, ma perchè si tratta di un provvedimento per cui vi è molta attesa da parte degli addetti ai lavori, attesa resa manifesta dalle molte proposte di legge presentate negli anni passati. Del resto, il parere finale della la Commissione rende possibile una rapida approvazione del testo in esame.

PREIONI. Signor Presidente, signor Sottosegretario, colleghi, desidero svolgere una osservazione limitatamente all'articolo 5-ter del disegno di legge n. 1740. Al secondo comma si dice che: «I quesiti, in numero uguale per ciascun candidato, sono circoscritti a dati normativi, con esclusione di argomenti dottrinali e giurisprudenziali, e devono essere formulati in modo da assicurare parità di trattamento per i candidati». La prova di preselezione informatica, quindi, dovrebbe rappresentare un criterio di valutazione oggettiva per evitare disparità di trattamento.

Mi pare che questo criterio, perfettamente condivisibile, contrasti con la disposizione contenuta al comma 1 dello stesso articolo dove si stabilisce che la prova di preselezione si svolge, con cadenza annuale, a Roma, in sede unica nazionale. Ritengo che l'introduzione di un sistema di valutazione computerizzato faccia venir meno la necessità che la prova si svolga in un'unica sede, in quanto l'unicità della sede non è più la garanzia della unicità e omogeneità di valutazione. Infatti, se si usano strumenti elettronici in posti diversi del territorio nazionale si può comunque garantire la omogeneità della selezione; si può prevedere perciò che i concorsi avvengano anche in una sede diversa da Roma. La preselezione fatta con sistema informatico può avvenire a livello di Corte d'appello, per regione oppure per raggruppamento di regioni.

Ho presentato un emendamento, volto, per l'appunto, a modificare la disposizione contenuta nell'articolo 5-ter, comma 1. Si potrebbe così iniziare una prima attuazione del principio del federalismo, condiviso a parole da tutti, ma mai recepito nella normazione, avviando una forma di decentramento nell'assunzione o nella selezione di persone destinate alla pubblica amministrazione o a svolgere funzioni di interesse pubblico anche se, come nel caso dei notai, svolte privatisticamente.

Questa è, a mio avviso, un'occasione per mostrare concretamente al paese che vi è una volontà di legiferare in conformità alle tante manifestazioni di intento, che vengono da tutte le parti politiche, filofederaliste, o comunque favorevoli ad un ampio decentramento. Non mi pare però che tale intento si sia finora tramutato in norme, salvo forse il caso dei concorsi per l'assunzione di insegnanti nelle scuole statali, che avviene in ambito regionale già da qualche anno.

Inoltre, nel caso di una preselezione informatica sarebbe opportuno il decentramento delle sedi d'esame per evitare che migliaia di persone si riversino nella città di Roma per sostenere le prove di concorso.

BUCCIERO. Ho apprezzato la relazione del senatore Diana, con la quale concordo, così come ho apprezzato l'approfondimento compiuto dalla Commissione affari costituzionali. Vi sono però due punti all'interno del disegno di legge che mi lasciano perplesso. Il primo si riferisce all'articolo 5-*quater*, laddove si dice: «La Commissione è formata dal direttore generale degli affari civili e delle libere professioni del Ministero o da un suo delegato, dal direttore dell'ufficio notariato dello stesso Ministero, dal presidente del Consiglio nazionale del notariato o da un suo delegato e da sei notai nominati per non più di cinque anni con le modalità stabilite dal regolamento». Al riguardo, intendo presentare un emendamento teso a sostituire le parole «cinque anni» con le altre «tre anni», perchè mi sembra opportuna una maggiore rotazione fra i commissari di esame, onde evitare certe «incrostazioni».

Il secondo punto che mi lascia perplesso è il comma 2 del medesimo articolo, che recita: «I contenuti dell'archivio informatico dei quesiti non sono segreti». Ora, di questo comma posso capire la *ratio*, nel senso che a noi non interessa che i quesiti siano segreti in quanto chi li affronta deve comunque conoscere la materia e quindi saper rispondere, per cui già questo è garanzia di preparazione. Tuttavia, io ho il timore che ciò non possa avvenire perchè immagino che, lasciati alla discrezionalità di un regolamento il numero e la qualità dei quesiti, dopo la pubblicazione dell'archivio informatico dei quesiti, immediatamente vi sarà qualche editore che avrà la compiacenza di stampare il libretto dei quesiti oppure il Bignami dei quesiti. A quel punto, comincio ad avere seri dubbi sull'effettiva preparazione dei candidati che rispondono ai quesiti, in quanto non vorrei che il candidato che in questo modo riuscisse a superare la prova fosse una persona dotata esclusivamente di una buona memoria, ma non certo di quella preparazione e di quella analisi critica che a questa professione, come ad altre, deve essere connessa.

Pertanto, è mia intenzione presentare un emendamento al riguardo che, pur prevedendo la facoltà che i quesiti non siano segreti, stabilisca che detti quesiti debbono essere innovati ogni anno nella misura del 50 per cento, per non meno di cinque anni. Immagino infatti che, ove l'archivio informatico fosse composto da migliaia di quesiti (4.000-5.000), innovabili per il 50 per cento, si arriverebbe, alla fine del quinquennio, ad un monte quesiti di più di 15.000 domande. Questo perchè debbo supporre che non si possano eternamente inventare nuovi quesiti; l'innovazione parziale tuttavia consentirà l'integrazione, quindi la novità dei quesiti stessi e, di conseguenza, l'obbligo per il candidato di studiare la materia e non di esercitare soltanto la memoria.

PREIONI. Signor Presidente, mi permetta di aggiungere soltanto una brevissima postilla al mio precedente intervento. Vi è già un altro caso in cui avviene una preselezione in ambiti diversi; si tratta degli esami per diventare procuratore dello Stato, le cui prove scritte si tengono - se non erro - nelle città di Roma, Napoli e Milano.

Pertanto, se si volesse decentrare la sede di esame, vi è un precedente a cui si può far riferimento.

SCOPELLITI. Signor Presidente, esprimo la soddisfazione del Gruppo Forza Italia nei confronti di questo disegno di legge, che va a regolamentare una materia che aveva bisogno di un aggiornamento anche tecnologico. I punti del provvedimento che ci danno maggior soddisfazione sono, innanzi tutto, l'abbassamento a 40 anni del limite di età per la partecipazione ai concorsi. Infatti, in passato, con un limite fissato ad un'età maggiore, si venivano a creare situazioni incresciose, quali quella per qualcuno di arrivare a 50 anni dopo aver tentato più volte, senza successo, il concorso per notaio, ritrovandosi così ad un'età che potremmo definire «nel mezzo del cammin di sua vita» senza nè arte nè parte. Pertanto, porre un limite più basso, quale quello dei 40 anni, mi pare corretto, anzi avrei preferito che si prefigurasse anche un tetto alla partecipazione, cioè che si stabilisse, ad esempio, che non si può partecipare al concorso per più di un certo numero di volte.

Altro elemento fondamentale è quello della preselezione informatica che, se non altro, ha il merito di snellire i concorsi veri e propri. Quanto alle obiezioni sollevate dal collega Bucciero, ritengo che il formulario informatico abbia solamente lo scopo di garantire una preselezione più matura e quindi di permettere la partecipazione al concorso soltanto di chi ha una vera preparazione, perchè poi i quesiti sono limitati all'aspetto normativo e non ad altre materie. Non credo pertanto vi sia il pericolo paventato dal senatore Bucciero. Come pure sono decisamente contraria alla proposta di federalismo concorsuale avanzata dal senatore Preioni; sappiamo infatti che tutti i concorsi, dalla magistratura all'insegnamento, si tengono a Roma.

LAFORGIA. Ma il senatore Preioni non si riferiva ai concorsi, bensì alla preselezione.

SCOPELLITI. Ma la preselezione è il primo atto del concorso, per cui non capisco perchè andare incontro a delle spese, anche di carattere organizzativo, per rendere possibile la partecipazione nelle varie regioni, quando invece a Roma è già tutto predisposto.

PREIONI. Giusto, c'è l'albergo Ergife!

SCOPELLITI. Senatore Preioni, il federalismo bisogna attuarlo partendo dall'alto, non dalle briciole; quando vi sarà un federalismo vero, allora si potrà parlare anche di decentramento dei concorsi.

Infine, l'ultimo aspetto fondamentale di questo disegno di legge riguarda l'annualità dei concorsi. Credo che in questo modo anche le risultanze dei concorsi possano trovare risposta in tempi più rapidi e questo soprattutto nel rispetto dei giovani che, dopo gli studi universitari, vogliono provare soddisfazione in quella che è la loro preparazione e quindi nell'esito del loro impegno. Concludo pertanto ribadendo il nostro consenso al provvedimento in esame.

GARATTI. Signor Presidente, sono d'accordo con la proposta, avanzata dal senatore Preioni, di decentrare le preselezioni dei concorsi. Non

presentereò un emendamento perchè le preselezioni avvengano su base regionale o per distretti di Corte d'appello, in quanto so che introdurre delle modifiche potrebbe ritardare l'approvazione del provvedimento, che invece deve essere varato in tempi rapidi, e potrebbe anche comportare un aggravio di spesa.

Tuttavia, sono del parere - e desidero che resti agli atti - che i concorsi nazionali debbano, con il tempo, essere decentrati e periferizzati, anche perchè le istituzioni vengano sempre più avvicinate al cittadino. La scelta di fissare come sede unica nazionale per i concorsi della pubblica amministrazione la città di Roma produce a mio avviso un distacco fra cittadini e istituzioni.

Concordo anche con quanto ha testè affermato la senatrice Scopelliti, cioè che il federalismo amministrativo deve essere organizzato in modo completo e tramite riforme istituzionali, e che in questo campo non si può improvvisare. Tuttavia dobbiamo ripensare all'intera materia dei concorsi pubblici perchè non possiamo costringere cittadini del Nord o cittadini dell'estremo Sud ad arrivare al Centro per svolgere concorsi. È perciò necessario, come ho detto all'inizio del mio intervento, che l'intera materia dei concorsi pubblici sia riesaminata e decentrata a livello regionale.

Propongo, una volta conclusa la discussione generale, di presentare su questo punto un ordine del giorno perchè il Governo si impegni ad affrontare la questione che ho sollevato.

BERTONI. Signor Presidente, chiedo scusa se mi permetto di affrontare ora alcuni problemi particolari che più opportunamente andrebbero esaminati in sede di esame dell'articolato, ma non essendo membro di questa Commissione non posso affrontare alcune questioni se non nel corso della discussione generale su questo disegno di legge, di cui condivido l'impostazione complessiva.

Il primo punto che desidero sottolineare, sul quale non sono d'accordo, è quello relativo all'abbassamento del limite di età da 50 a 40 anni per partecipare al concorso di notaio. Quella del notaio è una professione, non un'occupazione attinente al pubblico impiego; il limite di età attualmente previsto trova giustificazione nel fatto che si consente l'accesso a tale professione anche a persone che provengono da altre professioni e categorie, in particolare dalla magistratura.

Abbassare questo limite di età non risponde ad un'esigenza connessa al tipo di attività che il notaio svolge e nemmeno alla giusta esigenza, sottolineata poco fa dalla collega Scopelliti, alla quale meglio farebbe fronte la previsione di una norma che impedisse la reiterazione della prova a chi non l'avesse superata per un certo numero di volte, così come avviene per i pubblici impieghi, anche se pure questa, per la verità, sarebbe una norma non connessa all'attività professionale propria del notaio.

A poco vale, per correggere questa norma a mio avviso errata, la disposizione di cui al comma 9 dell'articolo 5-*quater*, che prevede che la entrata in vigore di tale disposizione venga spostata di dieci anni, ma limita questa posticipazione agli iscritti nel registro dei praticanti. La limitazione prevista dalla norma transitoria, come quella del comma 9 che ho citato, finisce per penalizzare ingiustamente coloro che essendo

dipendenti dello Stato o svolgendo un'altra professione non possono essere iscritti nel registro dei praticanti. Ammesso quindi che venga mantenuta la norma che abbassa il limite di età, si dovrebbe prevedere per il periodo transitorio di posticipare l'entrata in vigore del provvedimento di dieci anni, ma senza quella limitazione che penalizzerebbe categorie di persone che hanno, allo stato dei fatti, una legittima aspettativa di partecipare al concorso.

Ma la norma su cui più specificamente mi voglio soffermare è quella contenuta all'articolo 2. Questo tipo di norme, al di là delle questioni di costituzionalità sollevate dalla 1^a Commissione e poi inopinatamente riviste dalla Commissione stessa, a seguito di un intervento solerte del Ministero, forse troppo solerte considerato il tipo di disposizione (il Ministero potrebbe manifestare la propria solerzia su ben altre questioni), non dovrebbero più entrare nella legislazione italiana, troppe essendo le volte in cui improvvidamente si sono introdotte disposizioni analoghe nella nostra legislazione. Mi riferisco in particolare all'ordinamento universitario, zeppo di norme di questo tipo, con le quali si è creata una università *ope legis*, e non un'università che consentisse l'accesso a persone che avessero superato le prove necessarie.

Lo stesso si vuol fare oggi per i notai, ripetendo una prassi che è stata seguita anche in passato. Tuttavia, in passato era stata seguita per poche persone risultate idonee; questa volta con un atto legislativo si consentirebbe l'assunzione di un elevato numero di persone, per la precisione 82, che sono, sì, risultate idonee, ma che non hanno dimostrato il possesso di una preparazione necessaria a risultare vincitrici di concorso.

Questa pratica del tutto particolare nella nostra legislazione, non solo in campo universitario, ma anche in altri settori, francamente mi sgomenta perchè finisce con il sottrarre posti alle generazioni più giovani.

È inutile rispondere che questi posti vengono riservati nelle sedi disponibili, perchè questo è semplicemente un *escamotage*.

CONTESTABILE. Ci sono 800 posti non occupati.

BERTONI. Questo non significa nulla. Si bandiscano allora tanti concorsi per coprire tutti i posti vacanti: invece di bandire un concorso per 100 posti, come l'ultimo, si bandiscano concorsi per 200 posti, ma non si assumano per legge 82 persone che domani potrebbero avere - consentitemi di dirlo - anche un marchio.

SENESE. Signor Presidente, in linea di massima esprimo un giudizio favorevole sul disegno di legge n. 1740, che riprende un testo sul quale già avevamo lavorato durante la scorsa legislatura in questa Commissione, poichè tende ad una semplificazione e razionalizzazione del concorso notarile; oggi, grazie alla possibilità di avvalersi di strumenti informatici, questo snellimento è possibile.

Mi trova sensibile anche l'esigenza fatta valere dal senatore Preioni, perchè in fase di preselezione, e atteso l'automatismo che regola quest'ultima, è possibile quel decentramento che avrebbe l'enorme vantaggio di decongestionare la fase delle prove concorsuali. Oggi, chi ha

una certa pratica di concorsi - ad esempio, per quelli in magistratura, per notaio, eccetera - sa che esiste un problema crescente costituito da migliaia di candidati rispetto ai quali è difficilissimo trovare sedi adatte. Di solito, il Ministero di grazia e giustizia ricorre a grandi alberghi, dove comunque vi è un frastuono enorme per il semplice fatto che mettere insieme 2.000-3.000 persone determina inevitabilmente un frastuono, anche se ciascuna di esse si limita ad un bisbiglio o ad un sussurro.

Vorrei soltanto assicurarmi che il decentramento, che verrebbe fatto, se comprendo bene, mantenendo la prova di selezione in un unico giorno, avvenga con modalità tali da garantire l'assoluta imparzialità non della valutazione bensì della genuinità della prova. Ad esempio, potrebbero sorgere problemi attinenti alla trasmissione dei quesiti.

Tuttavia, questi problemi si pongono anche rispetto al testo attuale, perchè noto che l'articolo 5-ter, che si vuole inserire dopo l'articolo 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, al comma 1 recita: «La prova di preselezione si svolge, con cadenza annuale, a Roma in sede unica nazionale, anche per gruppi di candidati divisi per lettera», il che può far supporre che, rispetto a 3.000 candidati, si possa giungere ad un loro scaglionamento in più giorni sempre a livello centrale. Peraltro, ciò determinerebbe necessariamente la diversità dei quesiti o dei test. Questo - lo ripeto - potrebbe alterare non tanto l'imparzialità quanto ciò che ormai con termine corrente si chiama *par condicio*, perchè tutti i candidati non verrebbero «testati» con gli stessi quesiti: si inserirebbe un'ulteriore alea oltre quella propria delle prove concorsuali.

Sono perciò contrario a questa norma, cioè l'ulteriore divisione per lettera per gruppi di candidati a Roma, mentre sono favorevole al decentramento prospettato dal senatore Preioni, con determinate cautele per far sì che tale decentramento non apra spazio ad incursioni che potrebbero viziare la genuinità delle prove. E questo per quanto riguarda l'ossatura del concorso.

Per quanto invece riguarda l'articolo 2 del provvedimento al nostro esame, sono più problematico rispetto alla presa di posizione del senatore Bertoni, per cui vorrei porre alcune questioni all'attenzione del Governo.

CONTESTABILE. Oggi sono scoperti oltre 800 posti nel ruolo dei notai!

SENESE. L'interruzione del senatore Contestabile, il quale afferma che oggi sono scoperti oltre 800 posti nel ruolo dei notai, pone la seguente domanda: perchè oggi ci troviamo di fronte a questa situazione?

BERTONI. Perchè i notai non vogliono che siano coperti, così guadagnano di più!

SENESE. Signor Presidente, le chiedo aiuto per riportare il discorso su binari meno vivaci e meno coloriti.

Come dicevo, esiste un problema, e cioè che i posti vacanti di notaio si accumulano; e secondo le voci raccolte in questo «intermezzo» ciò dipenderebbe da una sorta di *lobby*. Non so se ciò corrisponda a ve-

rità, ma sono certo che per quanto riguarda i notai non si sono verificate quelle situazioni particolari che nell'ultimo decennio hanno determinato grandi vuoti per quanto attiene i concorsi in magistratura, cioè un continuo aumento degli organici. Infatti, negli ultimi 10 anni l'organico della magistratura è stato aumentato di circa 2.000 unità con vari provvedimenti legislativi, e ciò ha reso del tutto ovvio che tali posti non venissero coperti subito, ma riassorbiti attraverso successivi concorsi.

Non mi consta che ciò sia avvenuto per i notai, sicchè sembra avere qualche fondamento la voce che in qualche modo attribuisce ad una non proprio trasparente amministrazione l'accumulo di questi posti non coperti.

Ma, al di là del fondamento supposto o sospettato, vi è un dato di fondo su cui gradirei avere delle indicazioni precise dal rappresentante del Governo.

La legge 6 agosto 1926, n. 1365, che è la normativa fondamentale sull'ordinamento del notariato, ripete quasi manzonianamente a mo' di grida che i concorsi debbono essere banditi almeno una volta all'anno, così come è ribadito dal disegno di legge oggi al nostro esame. Scorrendo i concorsi banditi dal 1973 ad oggi - ho fatto questa piccola indagine -, ho potuto constatare che molti sono gli anni in cui i concorsi non sono stati banditi. Questo naturalmente pone un problema: perchè non sono stati banditi concorsi una volta all'anno come stabilito dalla legge, a differenza di quanto avviene in magistratura, dove spesso vi sono due concorsi all'anno?

Vorrei quindi che il Governo mi desse conto di questo ed eventualmente si impegnasse ad una gestione dei concorsi notarili assolutamente trasparente, per un numero di posti relativamente sempre eguali e soprattutto con una cadenza almeno annuale. Solo a queste condizioni possiamo sfuggire ai sospetti e alle voci che si addensano intorno alla disposizione di cui all'articolo 2 del disegno di legge n. 1740, in relazione alla quale esprimo la mia non contrarietà ove riuscissimo con un serio impegno a dissipare tali ombre. Mi rendo conto che si tratta di un reclutamento *ope legis* e prendo atto sia delle perplessità manifestate dal relatore - che condivido - sia delle ragioni che hanno portato il senatore Bertoni ad esprimere coloritamente con la consueta vivacità la propria netta opposizione.

Tuttavia, vorrei osservare che dal 1973 ad oggi - è questo il periodo che ho preso in esame scorrendo i bollettini dei concorsi - non si è quasi mai verificato che il numero dei candidati ammessi agli orali sia stato superiore al numero dei posti messi a concorso. È un dato che si ripete troppo spesso per non darmi l'impressione che vi sia stata una sorta di ...

BUCCIERO. Preselezione!

SENESE. ...selezione, dettata dall'istinto di conservazione della commissione di concorso, per evitare che, una volta ammesso agli orali un numero di candidati in misura eccedente i posti messi a concorso, tale fase diventasse un terribile corpo a corpo per difendere l'integrità delle valutazioni!

Vi sono stati solo 3 concorsi in cui il numero dei candidati ammessi agli orali ha superato largamente i posti messi a concorso: il primo indetto con decreto ministeriale 25 agosto 1949, il secondo con decreto ministeriale 16 febbraio 1984 e il terzo - è quello di cui ci occupiamo con il disegno di legge oggi al nostro esame - con decreto ministeriale 7 maggio 1993. La commissione esaminatrice che si occupò del concorso del 1984 era presieduta dall'allora presidente di sezione della Corte di cassazione Antonio Brancaccio, che noi tutti conosciamo, e ne faceva parte il consigliere Romano Panzarani; invece, quella che si occupò del concorso del 1993 è stata presieduta da quest'ultimo. Entrambi sono magistrati di grande valore e probità, ma anche di grande lucidità, nel senso che le loro valutazioni non si lasciano influenzare da considerazioni contingenti; e quindi hanno valutato di ammettere agli orali tutti coloro che effettivamente potevano rispondere ad un metro di valutazione sufficientemente severo, senza farsi influenzare da ulteriori considerazioni.

Questo significa che gli idonei sono sostanzialmente qualificati. Tenuto conto della vacanza dei posti, un provvedimento del genere, ancorchè lesivo di certe regole e criteri che dovrebbero informare la pubblica amministrazione, pur caratterizzato come provvedimento eccezionale, non sarebbe ingiusto, cioè non determinerebbe l'ammissione in ruolo di soggetti privi della necessaria qualificazione tecnico-professionale. Vorrei però, prima di esprimerci con il voto, essere tranquillizzato sugli aspetti di gestione del concorso notarile sui quali mi sono soffermato, richiamando la cortese attenzione del rappresentante del Governo.

PALUMBO. Signor Presidente, mi dichiaro favorevole al disegno di legge in esame e faccio mie le ragioni di fondo che hanno ispirato il provvedimento approvato dalla Camera.

Per quanto riguarda la questione dell'abbassamento del limite di età, sollevata in particolare dal senatore Bertoni, devo ricordare che il limite di età dei 40 anni vige in quasi tutti i concorsi pubblici. Fra l'altro, anche nel caso delle libere professioni, si registra una analoga tendenza: voglio ricordare al riguardo i numerosi disegni di legge di riforma della professione forense che stabiliscono un limite di età oltre il quale non è possibile l'accesso all'avvocatura.

Occorre evitare invece una sorta di fissità dell'archivio informatico, obiezione che mi appare fondata, perchè può accadere che alcuni istituti vengano modificati, o che siano introdotti istituti nuovi nell'ordinamento giuridico, e quindi l'archivio va sicuramente adeguato all'evoluzione della legislazione che riguarda la materia oggetto del concorso. Non credo tuttavia che sotto questo profilo occorra modificare il provvedimento, perchè si stabilisce che il Ministro ha la competenza di emanare il regolamento, attraverso il quale determinare, fra l'altro, le caratteristiche e il contenuto dell'archivio per i quesiti relativi alle prove di preselezione. Il Ministro, con questo regolamento, potrà pertanto stabilire l'aggiornamento dell'archivio informatico in relazione alle prove stesse.

BUCCIERO. Perchè dare una delega in bianco al Ministro?

PALUMBO. Se, ad esempio, vengono modificate alcune disposizioni in materia di successione o di contratti, non è pensabile che l'archivio informatico contenga dei quesiti che sono stati elaborati sulla base di normative non più in vigore. È ovvio quindi che nell'emanare il regolamento si terrà conto delle possibili modifiche della legislazione.

Per quanto riguarda il decentramento dello svolgimento dei concorsi, prospettato dai senatori Preioni e Garatti, pur ritenendo in linea di principio fondata la ragione per la quale i colleghi hanno proposto l'introduzione di una norma in tal senso, temo che ciò possa, al momento attuale, determinare più problemi di quanti non ne risolva. Credo che, al di là della questione di garanzia e di riservatezza dei quesiti, proprio in riferimento alle esigenze di carattere organizzativo, prevedere lo svolgimento della preselezione informatica nelle sedi periferiche possa rendere inapplicabile la normativa che ci accingiamo a varare.

L'ultimo aspetto sul quale mi vorrei soffermare - e concludo - è quello della nomina degli idonei; il senatore Diana ha già citato dei precedenti e francamente non mi sembra giustificata nell'attuale circostanza una determinazione diversa da quella adottata per legge in situazioni analoghe.

BELLONI. Vorrei esprimere, a nome del Gruppo del Centro cristiano democratico, parere favorevole all'approvazione del disegno di legge in esame.

Manifesto la mia contrarietà solo all'abbassamento del limite di età a 40 anni perchè questo contribuisce alla situazione di carenza nella copertura dei posti. Vorrei perciò su tale questione sentire il parere del rappresentante del Governo e capire come mai si registrino tanti posti vacanti in un settore la cui copertura non costa nulla allo Stato, anzi in cui lo Stato guadagna, perchè più sono i notai, maggiori sono gli introiti di natura fiscale.

Abbassare il limite di età, non bandire annualmente i concorsi o anche più concorsi in un anno a me sembra non commendevole, e comunque non aiuta a risolvere il problema - ripeto - della copertura dei posti vacanti, tant'è che vi sono ancora 800 sedi scoperte.

Quindi, conoscendo il pensiero del Governo su questo punto, mi riservo eventualmente di intervenire sugli altri profili durante l'esame degli articoli e dei relativi emendamenti.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, propongo che il termine ultimo per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 1740 venga fissato per mercoledì prossimo, 12 luglio alle ore 12.

Poichè non vi sono osservazioni così rimane stabilito.

Rinvio pertanto il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 18,15.

